



COMUNE DI BAREGGIO

ORDINANZA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 39 dell'11 giugno 2026

OGGETTO:

MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE FINALIZZATE A PREVENIRE IL DANNEGGIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO E A TUTELARE IL DECORO, LA VIVIBILITÀ URBANA, LA TRANQUILLITÀ E IL RIPOSO DEI RESIDENTI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 - EFFICACIA FINO AL 30/09/2026

IL SINDACO

COLOMBO LINDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

IL SINDACO

PREMESSO che:

con nota prot. 120/3-5/2026 la locale Stazione Carabinieri comunicava di aver effettuato un intervento a seguito di segnalazione di cittadini in data 14/03/2026 presso la piazza Cavour in Bareggio identificando un minore che insieme ad altri coetanei, rimasti ignoti, causavano schiamazzi e, per tale ragione, veniva deferito all'A.G. minorile;

con la stessa nota la stazione CC comunicava altresì di essere intervenuta a seguito di schiamazzi notturni presso i locali "Bar del Corso" e Capricci di Gola" dove era in corso una rissa tra cittadini di Bareggio, traendo in arresto uno dei corrissanti;

con nota prot. 13677/2026 l'associazione "Amici del Verde" trasmetteva segnalazione corredata da foto rappresentando che nella sera e notte del 6/7 giugno 2026 un nutrito gruppo di giovani ragazzi si ritrovava nel parco del "Vecchio Ciliegio" in Bareggio abbandonandosi a schiamazzi e intemperanze, rompendo bottiglie di vetro contro i giochi installati nel parco, tanto che il mattino seguente l'Associazione raccoglieva bottiglie vuote di superalcolici e cocci di vetro;

in data 07/06/2026 giungeva sui canali social del Sindaco la segnalazione di un cittadino relativa a schiamazzi notturni molesti da parte di gruppi di ragazzi che si ritrovano sino a tarda ora in via Pertini in Bareggio;

in data 10/06/2026 una pattuglia della Polizia Locale interveniva a seguito di segnalazione presso il parco del "Vecchio Ciliegio" dove un gruppo di giovani ragazzi aveva dato alle fiamme una tanica di benzina, gli agenti provvedevano a spegnere l'incendio con l'estintore in dotazione al veicolo di servizio;

ulteriori numerose segnalazioni relative a schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e atti antisociali sono pervenute telefonicamente presso gli uffici della Polizia Locale;

CONSIDERATO che il fenomeno degli assembramenti serali e notturni nelle piazze e nelle strade comunali e all'interno dei parchi pubblici, degli schiamazzi notturni, del consumo di bevande alcoliche anche da parte di minorenni, degli atti vandalici e del danneggiamento del patrimonio pubblico, in particolar modo nel periodo estivo, presenta carattere attuale, diffuso e reiterato, interessa tutte le zone del territorio comunale e incide negativamente sul decoro urbano, sul diritto al riposo e sulla salute dei residenti, tutelata dalla normativa vigente;

RILEVATO che gli strumenti ordinari di controllo da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine si sono dimostrati inefficaci a contenere il fenomeno e che risulta pertanto necessario adottare misure temporanee e proporzionate finalizzate alla prevenzione di comportamenti suscettibili

di arrecare pregiudizio alla sicurezza urbana, alla civile convivenza e alla fruibilità degli spazi pubblici;

INDIVIDUATE tali misure, da adottarsi sino al 30 settembre 2026, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, come segue:

il divieto nelle piazze, nelle strade e in tutti i parchi pubblici comunali di stazionamento e trattenimento di persone o gruppi di persone quando determinino schiamazzi o emissioni sonore idonee a disturbare la quiete pubblica, consumino bevande alcoliche, pongano in essere comportamenti contrari al decoro urbano, ostacolino la libera fruizione delle aree medesime;

il divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli e alle attività autorizzate di somministrare bevande superalcoliche aventi gradazione superiore a 21 gradi e di vendere per asporto, anche mediante distributori automatici, bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro; la vendita per asporto è consentita esclusivamente in contenitori di plastica, carta o lattina;

il divieto di consumo di alcolici e di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro nelle aree pubbliche;

il divieto di utilizzo di apparecchi sonori, casse bluetooth, amplificatori, diffusori musicali e simili;

il divieto di giochi e attività rumorose notturne, uso di skateboard, monopattini, palloni e attività analoghe;

il divieto di abbandono di rifiuti con obbligo di conferimento negli appositi contenitori;

il divieto di bivacco e di sedersi o sdraiarsi su monumenti, fioriere, aiuole, giochi installati nei parchi e arredi urbani;

il divieto di imbrattamento e danneggiamento del patrimonio pubblico e privato;

l'obbligo per gli esercenti interessati di esporre copia della presente ordinanza in luogo visibile al pubblico e di adottare ogni misura organizzativa idonea a prevenire il consumo di bevande in contenitori vietati nelle aree interessate

RITENUTO di prevedere che gli operatori delle forze di polizia possano intimare l'immediata cessazione del comportamento e l'allontanamento dall'area;

CONSIDERATO che la quiete costituisce una condizione necessaria affinché sia garantita la salute che dev'essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui, per il principio di sussidiarietà, i Comuni, "come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività" (art. 32 Cost.);

TENUTO CONTO che tra le competenze del Sindaco rientrano specificamente quelle di tutelare il decoro e la vivibilità urbana, *con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche di asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*, come sancito dall'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di "alcol e problemi alcool correlati";

VISTO il D.L. n. 14/2017, convertito in L. 48/2017;

ORDINA

La premessa narrativa, che s'intende qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dalla pubblicazione della presente ordinanza sino al 30 settembre 2026, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo:

1. nelle piazze, nelle strade e in tutti i parchi pubblici comunali il divieto di stazionamento e trattenimento di persone o gruppi di persone quando determinino schiamazzi o emissioni sonore idonee a disturbare la quiete pubblica, consumino bevande alcoliche, pongano in essere comportamenti contrari al decoro urbano, ostacolino la libera fruizione delle aree medesime;
2. il divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli e alle attività autorizzate di somministrare bevande superalcoliche aventi gradazione superiore a 21 gradi e di vendere per asporto, anche mediante distributori automatici, bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro; la vendita per asporto è consentita esclusivamente in contenitori di plastica, carta o lattina;
3. il divieto di consumo di alcolici e di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro nelle aree pubbliche;
4. il divieto di utilizzo di apparecchi sonori, casse bluetooth, amplificatori, diffusori musicali e simili;
5. il divieto di giochi e attività rumorose notturne, uso di skateboard, monopattini, palloni e attività analoghe;
6. il divieto di abbandono di rifiuti con obbligo di conferimento negli appositi contenitori;
7. il divieto di bivacco e di sedersi o sdraiarsi su monumenti, fioriere, aiuole, giochi installati nei parchi e arredi urbani;
8. il divieto di imbrattamento e danneggiamento del patrimonio pubblico e privato;
9. l'obbligo per gli esercenti interessati di esporre copia della presente ordinanza in luogo visibile al pubblico e di adottare ogni misura organizzativa idonea a prevenire il consumo di bevande in contenitori vietati nelle aree interessate.

DISPONE

che le forze di polizia siano incaricate della vigilanza e del controllo sul rispetto della presente ordinanza e dell'irrogazione delle sanzioni previste e che possano intimare l'immediata cessazione del comportamento e l'allontanamento dall'area.

AVVERTE

l'inosservanza delle prescrizioni dettate con la presente ordinanza costituisce illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio del Comune;

COMUNICA

che è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle ulteriori sanzioni, civili e penali, previste dall'ordinamento.

Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto *ovvero*, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco

Dott.ssa Linda Colombo